

(N. 129)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V^a Commissione permanente (Difesa) dalla Camera dei Deputati
il 14 ottobre 1948 (V. stampato n. 119)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1948

Proroga con modifiche dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

L'autorizzazione a permutare o vendere

materiali di cui all'articolo 1 del decreto predetto è estesa anche ai materiali del genio militare e dei servizi di commissariato.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI